

competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria. Alla domanda, oltre alla ricevuta del pagamento, sono allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti e la ricorrenza delle condizioni che appositamente il Consiglio dei XII indicherà come necessari per l'applicazione del presente articolo e per l'esame della domanda stessa.

5. I soggetti di cui al comma 1 non possono accedere ai benefici di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche ed integrazioni e non hanno diritto a percepire provvidenze e contributi pubblici socio-economici di qualunque tipo.

### **Art.19**

*(Introduzione dell'articolo 16-bis nella Legge 28 giugno 2010 n.118)*

1. Dopo l'articolo 16 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è inserito il seguente articolo:

*“Art. 16-bis  
(Residenza elettiva)*

1. Il Congresso di Stato ha facoltà di concedere la residenza elettiva allo straniero che, non incorrendo nelle fattispecie di cui all'articolo 17 commi 1 e 2, effettui e mantenga a proprio nome, fino al consolidamento della residenza ai sensi del successivo comma 16, una o entrambe le tipologie seguenti di investimento in territorio:

a) acquisto a titolo oneroso per il prezzo non inferiore ad euro 500.000,00 di fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare e che anteriormente alla data del 31 maggio 2017 risulti già ultimato, da ristrutturare o allo stato grezzo. L'abitazione può essere anche il risultato dell'accorpamento di più unità immobiliari. Ai fini del calcolo del predetto importo, oltre al prezzo di acquisto, possono essere computate, per un importo non superiore ad euro 150.000,00:

- i. le spese di ultimazione dell'unità immobiliare;
- ii. le spese di ristrutturazione dell'unità immobiliare;
- iii. le spese di demolizione con ricostruzione dell'unità immobiliare.

L'ultimazione e la ristrutturazione dell'unità immobiliare deve essere effettuata nel rispetto delle norme di riqualificazione energetica degli edifici ai sensi della Legge 3 aprile 2014 n. 48 e successive modifiche. L'unità immobiliare oggetto di demolizione e ricostruzione deve conseguire la classe energetica A ai sensi della Legge n. 48/2014 e successive modifiche;

b) deposito infruttifero e vincolato per la durata di 10 anni non inferiore ad euro 600.000,00 in titoli emessi dallo Stato sammarinese o in un fondo appositamente istituito dall'Ecc.ma Camera.

2. La concessione della residenza elettiva, ricorrendo il caso di cui alla lettera b) del comma 1, comporta il pagamento di una tassa di euro 10.000,00, da versare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria e che non sarà in alcun caso restituita.

3. Il richiedente la residenza elettiva deve depositare apposita domanda al Dipartimento Affari Esteri e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica, che assorbe tutte le imposte di bollo e i diritti d'ufficio, dell'importo di euro 1.000,00 da incassare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria. Alla domanda, oltre alla ricevuta del pagamento, sono allegati:

- a) copia di documento valido per l'espatrio, formata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda;
- b) contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza, nonché, qualora siano da conteggiare le spese di cui al comma 1 lettera a) fattispecie i), ii) e iii), perizia redatta da professionista iscritto all'Albo degli ingegneri e architetti o al Collegio dei geometri della Repubblica di San Marino attestante l'importo di tali spese;

- c) attestazione bancaria di possesso e immediata disponibilità degli importi di cui al superiore comma 1;
  - d) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste), certificato di regolarità fiscale o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste) rilasciati dal paese di ultima residenza;
  - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa al pubblico ufficiale che riceve la domanda, circa le cittadinanze possedute, i luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, l'assenza di condanne penali, l'assenza di carichi penali pendenti a suo carico e di regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualunque paese;
  - f) curriculum vitae;
  - g) documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i familiari che intendessero trasferire la residenza in Repubblica abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento.
4. Il Dipartimento Affari Esteri, recepitata la domanda comprensiva di tutta la documentazione di cui al comma che precede, la sottopone all'attenzione del Congresso di Stato, che delibera entro 60 giorni in merito alla stessa. La decisione non è sindacabile in alcun caso.
5. L'atto di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1 non è soggetto a preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII ed assolve l'imposta di registro nella misura dell'8%. La delibera del Congresso di Stato con cui si concede la residenza elettiva è allegata all'atto di acquisto ai fini di trascrizione e voltura.
6. E' facoltà del richiedente la residenza elettiva, secondo le modalità previste al comma 3, fare domanda di estensione della stessa limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 16 comma 3-bis, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, previo versamento una tantum della somma di euro 20.000,00 per ogni soggetto (richiedente secondario).
7. Ai figli che nascano dal titolare di residenza elettiva prima del consolidamento della residenza si applicano le disposizioni compatibili del presente articolo, ad esclusione del versamento della somma una tantum previsto al comma 6.
8. Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 16, il titolare di residenza elettiva ed i richiedenti secondari di cui ai commi 6 e 7:
- a) non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall'Eccellentissima Camera;
  - b) non hanno diritto a percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominate legati al possesso della residenza, né al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44;
  - c) sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell'assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata a copertura di ogni rischio inerente.
9. Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 16, il titolare di residenza elettiva può, nei casi di cui al comma 1, lettera a), cedere l'unità immobiliare a qualunque titolo qualora acquisti un'altra unità immobiliare aventi i requisiti di cui al comma 1. Tale ulteriore acquisto non necessita di preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII. L'autorizzazione non è richiesta per l'acquisto da parte dei soggetti di cui al comma 6. Alla successione *mortis causa* nell'intestazione dell'unità immobiliare si applicano le norme vigenti, ivi compreso l'articolo 25 della presente legge.
10. Qualora l'atto di compravendita dei fabbricati di cui al comma 1 lettera a) non venga perfezionato o la somma di cui al comma 1 lettera b) non venga depositata entro tre mesi dalla delibera del Congresso di Stato che concede la residenza, la residenza è revocata con effetto immediato.
11. All'atto della concessione della residenza elettiva da parte del Congresso di Stato, il Dipartimento Affari Esteri provvede a comunicare al richiedente l'esito della domanda e a richiedere la produzione della seguente documentazione:
- a) nell'ipotesi di cui alla lettera a) del superiore comma 1, copia conforme dell'atto pubblico di compravendita della/delle unità immobiliari e documentazione attestante il pagamento dell'intera somma. Entro 24 mesi dall'iscrizione del registro dei residenti, il richiedente che

- abbia presentato perizia di cui al comma 3 lettera b) deve produrre al Dipartimento Affari Esteri certificato di conformità edilizia e abitabilità rilasciato ai sensi della Legge 19 luglio 1995 n. 87 e documentazione attestante il pagamento dell'intero importo risultante dalla predetta perizia;
- b) nell'ipotesi di cui alla lettera b) del superiore comma 1, documentazione atta ad attestare l'avvenuto deposito della somma;
- c) dichiarazione circa il luogo di residenza in Repubblica, ancorché temporanea.
12. Il Dipartimento Affari Esteri trasmette all'Ufficiale di Stato Civile i dati necessari all'iscrizione del richiedente nei Registri della popolazione residente e procede ad avviare tramite la Gendarmeria le opportune verifiche circa anche la documentazione prodotta.
13. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta la revoca con effetto immediato della residenza elettiva del titolare di residenza elettiva e dei richiedenti secondari a cui sia stata estesa. La residenza elettiva è revocata con effetto immediato anche nei casi previsti all'articolo 17 della presente legge. Coloro i quali abbiano espressamente dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatisi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all'immediata revoca della residenza; sono altresì nulli i contratti di deposito bancario ovvero di acquisto di immobili con riferimento al soggetto richiedente la residenza elettiva, con conseguente confisca della somma ovvero dell'immobile a favore dell'Eccellentissima Camera.
14. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce con cadenza trimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione in merito al numero e all'esito delle pratiche istruite e delle motivazioni degli eventuali dinieghi.
15. Il numero massimo di residenze elettive che possono essere concesse ogni anno è fissato con apposito decreto delegato. Per l'anno 2017 tale numero è stabilito in 50 unità, esclusi i casi di cui ai commi 6 e 7.
16. Trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza elettiva si intende consolidata e pertanto cessano i divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo per lo straniero e per i soggetti di cui ai commi 6 e 7 e si applicano le norme generali in materia di residenza, nonché le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 16.
17. I divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo cessano altresì per lo straniero che rinunci alla residenza elettiva ottenuta ai sensi del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto al comma 1 lettera b).
18. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto con il quale disciplinare ogni aspetto relativo all'esecuzione e all'attuazione del presente articolo e, qualora si rendesse necessario, integrarne le disposizioni.”.

## **Art.20**

*(Modifica alla Legge 11 maggio 2015 n.67)*

1. All'articolo 1 della Legge n.67/2015 è aggiunto il seguente comma:  
“1 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è prevista anche l'acquisizione di immobili già disponibili sul mercato immobiliare sammarinese da reperirsi mediante procedure ad evidenza pubblica, sui quali saranno effettuati i necessari interventi di adeguamento.”.
2. A parziale modifica del comma 3 dell'articolo 24 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 lo stanziamento, per l'esercizio 2017, di €10.000.000,00 sul capitolo 2-5-6630 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio” è posticipato all'anno 2018, in considerazione della programmazione delle opere e infrastrutture pubbliche e della disponibilità in conto residui sul medesimo capitolo di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 12 della Legge n.144/2016.